

Publicato il 05/12/2022

N. 05685/2022 REG.PROV.CAU.
N. 08279/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8279 del 2022, proposto dalla Lega Italiana Protezione degli Uccelli - Lipu Birdlife Italia Odv, dall'Associazione Italiana World Wide Fund For Nature (Wwf) Onlus Ong, dall'Ente Nazionale Protezione Animali E.N.P.A Onlus, dalla L.A.C. - Lega per l'Abolizione della Caccia e dalla LAV - Lega Antivivisezione Onlus Ente Morale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentate e difese dall'avvocato Valentina Stefutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

la Regione Toscana, in persona del Presidente della G.R. *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Flora Neglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Sergio Fienga in Roma, Piazzale delle Belle Arti, n. 8;

nei confronti

della Federazione Italiana della Caccia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Maria Bruni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
del Ministero della Transizione Ecologica, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, n. 595/2022, resa tra le parti.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Toscana, della Federazione Italiana della Caccia e del Ministero della Transizione Ecologica;

Vista l'impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1° dicembre 2022 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti

l'Avvocato dello Stato Bruno Dettori e gli Avvocati Valentina Stefutti, Alberto Maria Bruni e Marco Trevisan, su delega dell'avvocato Flora Neglia;

Ritenuta l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento del proposto appello cautelare, anche alla luce dei profili di carattere processuale sollevati dalle parti appellate;

Ritenuta la sussistenza di giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio cautelare di appello;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, respinge l'appello cautelare n. 8279/2022.

Spese del giudizio cautelare di appello compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Giovanni Pescatore, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore

Umberto Maiello, Consigliere

Antonio Massimo Marra, Consigliere

L'ESTENSORE
Ezio Fedullo

IL PRESIDENTE
Luigi Maruotti

IL SEGRETARIO